

# ***BOLLETTINO SINDACALE***

del 20-marzo-2009

## ***DELIBERA N. 15/2009 DEL COMITATO DIRETTIVO DELL'ARAN***

Si trasmette, per opportuna conoscenza e cognizione, la Delibera n. 15 del 19.03.2009 del Comitato Direttivo dell'Aran, pubblicata in data odierna sul sito dell'Agenzia stessa, e relativa alle linee di indirizzo in materia di composizione delle delegazioni trattanti.

Come può evincersi dalla lettura della Delibera, la stessa in diversi passaggi risulta complessa e più che articolata.

La problematica in argomento, ad ogni modo, è destinata a essere superata *di fatto* nel prossimo futuro, quando verrà realizzato il nuovo modello contrattuale che prevede la coincidenza della durata giuridica e della durata economica dei CCNL firmati, con conseguente chiarezza circa le delegazioni legittimate a trattare le code contrattuali e la contrattazione integrativa dei rispettivi contratti.

Cordialità e saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Renato Plaja

**IL COMITATO DIRETTIVO**

**VISTO** l'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

**VISTO** il Regolamento Generale di Organizzazione, il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità ed il Regolamento del Personale dell'A.Ra.N., approvati con delibera del 15 aprile 1999 ed entrati in vigore in data 1° luglio 1999 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTI** gli articoli 40 e 43 del citato decreto n. 165 del 2001;

**CONSIDERATO** che i rinnovi contrattuali stanno, sempre più spesso, registrando ritardi rispetto alla tempistica ordinaria per essi prevista, con la conseguente, inevitabile, sovrapposizione temporale dei CCNL di primo e di secondo biennio economico, spesso sottoscritti nello stesso giorno o, comunque, in tempi molto ravvicinati e che tale anomala situazione sta determinando problematiche applicative di notevole complessità anche per quanto riguarda l'individuazione delle organizzazioni sindacali legittimate a partecipare alle trattative;

**RILEVATO** che tale situazione ha conseguenze ancora più gravi sull'individuazione dei soggetti sindacali da ammettere alla contrattazione integrativa, in quanto il ritardo del negoziato e la sovrapposizione temporale dei CCNL di primo e secondo biennio economico non consentono il rispetto dei termini temporali necessari per garantire la cadenza delle sessioni negoziali stabilite dai medesimi CCNL, atteso che questi ultimi prevedono la definizione di un contratto integrativo quadriennale di parte normativa e di un contratto integrativo di secondo biennio economico, nonché di contratti integrativi annuali per l'individuazione e l'utilizzo delle risorse del fondo unico;

**TENUTO CONTO** che le suindicate criticità sono prossime a scomparire o, quanto meno ad essere fortemente ridimensionate, in relazione al nuovo assetto delle relazioni collettive delineato nell'accordo del 22 gennaio 2009, che prevede il superamento della contrattazione collettiva nazionale quadriennale, caratterizzata dalla frammentazione del negoziato nei due bienni economici, ed il ritorno ad un unico contratto collettivo nazionale (normativo ed economico) con periodicità triennale, con conseguente unico accertamento della rappresentatività delle sigle sindacali da ammettere alla trattativa nazionale e, pertanto, anche a quella integrativa;

**VALUTATO** che, in via generale, i contratti collettivi nazionali, nell'annoverare tra i soggetti legittimati a partecipare alla contrattazione integrativa, oltre alle RSU, anche le organizzazioni sindacali, di norma utilizzano due formulazioni: "*organizzazioni sindacali di categoria territoriali firmatarie del CCNL*" e OO.SS. "*firmatarie del presente contratto*" o "*del presente CCNL*";

**CONSIDERATO** che in relazione ai numerosi quesiti pervenuti in proposito, nonché alla complessità e alla delicatezza della materia, anche per le eventuali involontarie lesioni dei diritti dei soggetti legittimati a partecipare alla trattativa, si è reso necessario effettuare alcuni approfondimenti di carattere tecnico-giuridico al fine di verificare la portata delle clausole contrattuali che determinano la composizione delle delegazioni di parte sindacale;

**TENUTO CONTO** che sul punto, l'Aran ha ritenuto opportuno acquisire un parere di un autorevole esperto esterno, che è stato individuato nel prof. Arturo Maresca, ordinario di diritto del lavoro, presso l'Università di Roma "La Sapienza";

**TENUTO CONTO** che in particolare le questioni prospettate riguardano: l'individuazione delle organizzazioni sindacali legittimate a partecipare alla trattativa per la stipula del CCNL quadriennale (e del primo biennio economico), quando tale trattativa venga avviata dopo l'accertamento della rappresentatività relativa al secondo biennio economico, anche con riferimento alle cosiddette code contrattuali;

- l'individuazione delle OO.SS. da ammettere alle trattative per la definizione del contratto collettivo integrativo, accanto alle RSU;

**CONSIDERATO** che le suindicate questioni attengono alla sola composizione delle delegazioni trattanti e non hanno alcun effetto sulle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro, che rimangono regolate dalle disposizioni dei contratti collettivi nazionali quadro vigenti;

**CONSIDERATO** che il Comitato direttivo, nel condividere il parere espresso, ritiene opportuno fornire agli Uffici dell'Agenzia le seguenti linee di indirizzo sulla materia;

**SU PROPOSTA** del Presidente, all'unanimità,

## **DELIBERA**

1) Per quanto riguarda la prima questione, relativa all'individuazione delle organizzazioni sindacali legittimate a partecipare alla trattativa per la stipula del CCNL quadriennale (e del primo biennio economico), quando tale trattativa venga avviata dopo l'accertamento della rappresentatività relativa al secondo biennio economico, occorre far riferimento soltanto alle OO.SS. che fanno registrare la rappresentatività legale da accertare, per l'appunto, "in corrispondenza dell'inizio di ciascuna stagione contrattuale di riferimento", come prescritto dal comma ottavo dell'art. 19 del CCNQ del 7 agosto 1998, così come sostituito dal CCNQ 24 settembre 2007. Tale conclusione resta ferma anche nel caso in cui si dovesse verificare uno slittamento dei tempi di avvio della trattativa.

2) Laddove, invece, la trattativa riguardi le c.d. "code contrattuali", occorre fare dei distinguo. In particolare, nel caso la coda sia tale in senso formale e sostanziale – in quanto relativa alla decisione assunta dai negoziatori che, temendo l'allungarsi dei tempi per il completamento della trattativa e volendo rendere subito fruibili per i lavoratori i risultati raggiunti, sottoscrivono un accordo parziale, differendo nel contempo la trattativa per quelle materie sulle quali non si è ancora raggiunta un'intesa – le OO.SS. legittimate a negoziarla sono soltanto quelle stesse con le quali l'ARAN ha raggiunto l'accordo parziale, anche se all'epoca della ripresa della trattativa per la definizione di tali code, altre OO.SS. hanno raggiunto la rappresentatività legale oppure quelle che la possedevano, l'hanno successivamente persa. Nel caso in cui, invece, la trattativa riguardi anche questioni nuove (totalmente o parzialmente) che, magari, non erano neppure presenti nella fase della trattativa conclusa con l'accordo parziale e che emergono successivamente, in un periodo temporale rispetto al quale è intervenuto un nuovo accertamento della rappresentatività per il secondo biennio economico, il problema dell'individuazione delle OO.SS. legittimate alla trattativa

si presenta più complesso ove non dovesse riscontrarsi una perfetta coincidenza tra i sindacati legittimati a trattare il quadriennio contrattuale e quelli ammessi a negoziare il secondo biennio economico. In questa ipotesi la soluzione che appare preferibile, per il principio della unitarietà del contratto collettivo nazionale e per il necessario rispetto delle regole in materia di rappresentatività sindacale, quale criterio selettivo voluto dal legislatore per la individuazione dei soggetti sindacali titolati alla contrattazione collettiva nazionale, è quella di allargare la trattativa sulle c.d. code a tutte le OO.SS. che risultino dotate della rappresentatività legale, sia nel momento storico in cui tale trattativa si svolge (durante il secondo biennio economico) sia per il contratto collettivo quadriennale che funge, comunque, da contenitore anche del nuovo accordo.

3) Con riguardo alla seconda questione, ovvero l'individuazione delle OO.SS. da ammettere alle trattative per la definizione del contratto collettivo integrativo, le disposizioni contenute negli artt. 40 e 43 del d.lgs. n. 165 del 2001 stabiliscono che sono i contratti collettivi nazionali di lavoro ad individuare i soggetti legittimati a partecipare alla contrattazione integrativa. In proposito la formulazione adottata dai CCNL - che, però, dovrà essere verificata con specifico riguardo all'interpretazione di ciascun testo contrattuale - appare fare riferimento alle OO.SS. che hanno sottoscritto il contratto collettivo quadriennale, tempo per tempo, vigente. Ove si registri una differenziazione tra le parti firmatarie del contratto collettivo quadriennale e quelle che sottoscrivono il secondo biennio economico, in base anche al principio generale dell'inscindibilità del contratto collettivo, appare corretto affermare che il contratto collettivo nazionale ingloba l'accordo sul secondo biennio economico con la conseguenza che i soggetti sindacali che lo hanno stipulato diventano parti del contratto collettivo nazionale. Le osservazioni appena svolte sono di ausilio all'interpretazione delle clausole che, all'interno del contratto collettivo nazionale, individuano le OO.SS. legittimate alla contrattazione integrativa facendo riferimento ai soggetti sindacali firmatari del contratto collettivo nazionale, in quanto la formula utilizzata ben può intendersi riferita - in assenza di determinazioni più puntuali - sia alle OO.SS. firmatarie del solo CCNL quadriennale e del primo biennio economico sia alle OO.SS. firmatarie del solo CCNL relativo al secondo biennio economico.

Roma, 19 marzo 2009

**per IL COMITATO DIRETTIVO**

**Il Presidente**

**Avv. Massimo Massella**

**Ducci Teri**

**FIRMATO**

## **CONFSAL - AZIONE LEGALE N. 17 - CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO.**

Si trasmette in allegato, per necessaria informazione, la nota n. 162/MPN/RB del 19.03.2009 trasmessa dalla Confsal, corredata dall'ordinanza n. 202 del 18.05.2006, con la quale si significa la chiusura -al momento- dell'azione legale n. 17, rilevato che la

Suprema Corte ha denegato l'aggancio del trattamento pensionistico ai miglioramenti stipendiali concesso al personale in servizio.

**Oggetto:** AZIONE n. 17 – Comunicato in ordine alla sopravvenuta pronuncia della Corte Costituzionale che ha privato l'azione diretta ad ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico con “aggancio” agli stipendi del personale in servizio, del presupposto su cui si fondava.

Come è noto, con ordinanza del 18 maggio 2006 n. 2002, la Corte Costituzionale ha affermato il principio della legittimità del mancato adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici (c.d. aggancio) rispetto ai miglioramenti stipendiali.

L'azione, che era nata a seguito di una pronuncia della Corte dei Conti - sez. Puglia (sentenza n. 70 del 26.1.2005) dopo l'intervento anzidetto della Corte Costituzionale, può considerarsi per il momento chiusa.


Infatti, salvo futuri ripensamenti da parte della Corte in diversa composizione, oppure, nel caso in cui venga rilevato un ulteriore profilo di legittimità costituzionale, attualmente non vi è più spazio alcuno per ottenere l'aggancio del trattamento pensionistico ai miglioramenti economici concessi al personale di pari qualifica ed anzianità di servizio con decorrenza dal collocamento a riposo.

Ovviamente, sarà nostra cura informarVi, nel caso in cui dovesse intervenire successivamente una diversa e favorevole pronuncia del Giudice delle leggi.

Roma, 19 marzo 2009

Il Segretario Generale  
Prof. Marco Paolo Nigi

LexItalia.it



Banca dati di giurisprudenza

Torna indietro - Nuova ricerca - © copyright - record n. 16713

**CORTE COSTITUZIONALE - ordinanza 18 maggio 2006, n. 202** - Pres. Marini, Red. Maddalena - (giudizio promosso con ordinanza del 1° febbraio 2005 dalla Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la regione Liguria, sul ricorso proposto da Grillo Giovanni ed altri contro il Ministero della giustizia ed altro, iscritta al n. 506 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 2005) **(sulla insussistenza del diritto ad ottenere l'adeguamento del trattamento pensionistico agli stipendi; fattispecie relativa al trattamento pensionistico dei magistrati).**

**1. Pensione e quiescenza - Trattamento pensionistico - Adeguamento del trattamento pensionistico agli stipendi - Non spetta necessariamente - Discrezionalità del legislatore in materia - Sussiste.**

**2. Pensione e quiescenza - Trattamento pensionistico - Dei magistrati - Disposizioni che in materia prevedono la determinazione della pensione dovuta ai magistrati collocati a riposo - Omessa previsione di un adeguamento agli stipendi corrisposti ai magistrati in servizio - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Va dichiarata.**

**1. Il principio della proporzionalità della pensione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, nonché della sua adeguatezza alle esigenze di vita del lavoratore e della sua famiglia - che deve essere osservato non solo al momento del collocamento a riposo del lavoratore, ma anche successivamente, in relazione al mutamento del potere di acquisto della moneta - non impone affatto il necessario adeguamento del trattamento pensionistico agli stipendi, giacché spetta alla discrezionalità del legislatore determinare le modalità di attuazione del principio sancito dall'art. 38 della Costituzione (1), conseguendo tale determinazione al bilanciamento del complesso dei valori e degli interessi costituzionali coinvolti, anche in relazione alle risorse finanziarie disponibili e ai mezzi necessari per far fronte agli impegni di spesa, con il limite comunque di assicurare la garanzia delle esigenze minime di protezione della persona (2).**

**2. Va dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli articoli 36, 38 e 53 della Costituzione - degli articoli 2 della legge 8 agosto 1991, n. 265 (Disposizioni in materia di trattamento economico e di quiescenza del personale di magistratura ed equiparato), 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella parte in cui non prevedono un adeguamento del trattamento pensionistico dei magistrati collocati a riposo rispetto agli stipendi corrisposti ai loro colleghi in servizio.**

-----  
(1) Cfr. Corte cost., sentenza n. 30 del 2004.

(2) Cfr. Corte cost., sentenza n. 457 del 1998.

Ha affermato in particolare la Corte con la sentenza in rassegna che non lede i canoni costituzionali il fatto che il legislatore - orientatosi nel senso di salvaguardare nel tempo il potere di acquisto e l'adeguatezza dei trattamenti pensionistici unicamente attraverso lo strumento della perequazione automatica dell'importo alle variazioni del costo della vita - , nel prevedere un meccanismo di adeguamento delle retribuzioni del personale in servizio, non abbia parallelamente esteso analogo adeguamento ai trattamenti pensionistici della medesima categoria.

Tale principio vale tanto più quando tale meccanismo appaia elemento intrinseco della struttura delle retribuzioni dei magistrati, avendo la peculiare ratio di attuare il precetto costituzionale dell'indipendenza e di evitare che essi siano soggetti a periodiche rivendicazioni nei confronti di altri poteri (sentenza n. 42 del 1993); sì da non potersi considerare necessitata la trasposizione di tale elemento anche al settore pensionistico, trattandosi di scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore, non più sussistendo nel periodo di quiescenza, l'esigenza che ne aveva giustificato l'attribuzione nella vigenza del rapporto di servizio (sentenza n. 409 del 1995).

Tale mancata estensione produce uno scostamento tra trattamenti pensionistici maturati in tempi diversi, il quale tuttavia, a differenza di quanto sostiene il rimettente, appare giustificato dal diverso trattamento

[http://www.lexitalia.it/uploads/webdata\\_pro.pl?\\_cgifunction=form&\\_layout=default&...](http://www.lexitalia.it/uploads/webdata_pro.pl?_cgifunction=form&_layout=default&...) 21/09/2006

economico di cui i lavoratori hanno goduto durante il rapporto di servizio e che era vigente nei diversi momenti in cui i relativi trattamenti pensionistici sono maturati (sentenza n. 30 del 2004).

# AGGIORNAMENTO QUADRO RIASSUNTIVO DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

Proponiamo un riepilogo e un aggiornamento relativo all'iter di provvedimenti legislativi di interesse per la pubblica amministrazione.

<b>Legge n. 1/2009</b>	<p><b>MISURE URGENTI PER L'UNIVERSITA' – DECRETO LEGGE 180-08 del 10 novembre 2008: Convertito nella Legge n. 1-2009 del 9 gennaio 2009.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'atto è stato classificato durante i lavori come Atto Senato n. 1197 e poi Atto Camera n. 1699.</li> </ul> <p><i>Conversione in legge del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca</i></p> <p><b>approvato con il nuovo titolo</b></p> <p><i>"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca"</i></p>
<b>Legge n. 2/2009</b>	<p><b>MISURE ANTI CRISI – DECRETO LEGGE 185-08 del 29 novembre 2008: Convertito nella Legge n. 2-2009 del 27 gennaio 2009.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'atto è stato classificato durante i lavori come Atto Camera n. 1972 e poi Atto Senato n.1315.</li> </ul> <p><i>Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti - crisi il quadro strategico nazionale</i></p> <p><b>approvato con il nuovo titolo</b></p> <p><i>"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti - crisi il quadro strategico nazionale"</i></p>
<b>Legge n. 9/2009</b>	<p><b>SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA – DECRETO LEGGE N. 200 del 22 dicembre 2008: Convertito nella Legge n. 9-2009 del 18 febbraio 2009.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'atto è stato classificato durante i lavori come Atto Camera n. 2044 e poi Atto Senato n. 1342.</li> </ul> <p><i>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, recante misure urgenti in materia di semplificazione normativa</i></p>
<b>Legge n. 13/2009</b>	<p><b>MISURE IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE E PROTEZIONE AMBIENTALE – DECRETO LEGGE N. 208 del 30 dicembre 2008: Convertito nella Legge n. 13-2009 del 27 febbraio 2009.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'atto è stato classificato durante i lavori come Atto Senato n. 1306 e poi come Atto Camera n. 2206</li> </ul> <p><i>Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente</i></p> <p><b>approvato con il nuovo titolo</b></p> <p><i>"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente "</i></p>
<b>Legge n. 14/2009</b>	<p><b>PROROGA DEI TERMINI (MILLE PROROGHE) – DECRETO LEGGE N. 207 del 30 dicembre 2008: Convertito nella Legge n. 14-2009 del 27 febbraio 2009.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'atto è stato classificato durante i lavori come Atto Senato n. 1305 e poi Atto Camera 2198</li> </ul> <p><i>Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti</i></p> <p><b>approvato con il nuovo titolo</b></p>

	<i>"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti "</i>
<b>Legge n. 15/2009</b>	<p><b>DELEGA AL GOVERNO FINALIZZATA ALL'OTTIMIZZAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' : Legge n. 15/09 del 4 marzo 2009.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atto Senato n . 847 presentato con iniziativa Governativa dal Ministro Brunetta, il 26.06.2008.</li> <li>- Approvato dal Senato il 18.12.2008, con voto bipartisan, <b>con il nuovo titolo:</b> "Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti".</li> <li>- Trasmesso alla Camera e classificato come Atto Camera n. 2031, e approvato con modifiche il 12.02.2009</li> <li>- L'atto pertanto è tornato nuovamente in Senato come atto n. 847-B, e definitivamente approvato il 25.02.2009.</li> </ul> <p><i>Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Si vedano i Comunicati n. 56 del 25.02.2009, n. 51 del 16.02.2009, n. 43 del 10.02.2009, n. 21 del 10.02.2009, n. 07 del 09.01.2009, n. 245 del 26.11.2008</li> </ul>
<b>A/S 1117</b> - <b>A/C 2105</b>	<p><b>FEDERALISMO FISCALE – LEGGE CALDEROLI –</b>“Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione”</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atto Senato n. 1117 – collegato alla legge finanziaria 2009 – licenziato dalle Commissioni Affari Costituzionali, Bilancio e Finanze riunite il 15 gennaio – approvato dal Senato il 22.01.2009.</li> <li>- Attualmente quale A/C n. 2105 e all’esame dell’Aula della Camera dal 18.03.2009.</li> </ul> <p><i>Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione</i></p>
<b>AS 1082</b> - <b>A/C 1441-bis-B</b>	<p><b>BRUNETTA – D.D.L. – A/C 1441/BIS e A/S 1082</b> <b>“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- L’atto è il risultato dello stralcio di alcuni articoli dell’A/C 1441, e classificato come A/C 1441-bis, che è stato approvato dalla Camera il 2 ottobre 2008, e poi –con modificazioni- dal Senato il 4 marzo 2009.</li> <li>- Pertanto l’atto è tornato all’altro ramo del Parlamento come A/C 1441-bis-B del quale ancora non è iniziato l’esame.</li> <li>- Si veda il Comunicato n. 19 del 20.01.2009</li> </ul>
<b>A/C 1441-quater</b> - <b>AS 1167</b>	<p><b>D.D.L. – A/C 1441/QUATER ora A/S 1167</b> <b>“Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali”.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- L’atto è il risultato dello stralcio dell’A/C 1441, e classificato come A/C 1441-quater, che è stato approvato dalla Camera il 28 ottobre 2008,</li> <li>- L’Atto è in corso di esame presso le Commissioni del Senato 1<sup>a</sup> (<b>Affari Costituzionali</b>) e 11<sup>a</sup> (<b>Lavoro, previdenza sociale</b>) riunite in sede referente.</li> <li>- Si vedano i Comunicati n. 234 del 14.11.2008 e n. 19 del 20.01.2009</li> </ul>